

COMUNE DI IRMA
Provincia di Brescia

Verbale nr. 03/20 del 18/09/2020

Oggetto: PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SUL REGOLAMENTO TARI 2020

Il sottoscritto Dott. Pietro Cervadoro, in qualità di Revisore Unico del Comune di Irma, nominato con delibera di Consiglio Comunale nr. 08 del 27.03.2019, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti ed ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 267/2000;;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 112 del 18.09.2020, avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tari", trasmessa al sottoscritto in data 18.09.2020;

Premesso che con Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata introdotta l'imposta comunale unica (IUC), comprendente la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.»

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (Tari), composto da nr. 24 articoli, e dall'allegato A "Categorie di utenze non domestiche"

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, e il visto di legittimità del Segretario Comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. D) dello stesso decreto;

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale,

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 239 del TUEL, parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 18/09/2020

IL REVISORE UNICO

Dott. Pietro Cervadoro

